DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1999

che modifica le decisioni 1999/240/CE e 1999/241/CE della Commissione relative a talune misure di protezione nei confronti dei cavalli registrati provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore e degli equidi provenienti dall'Australia

[notificata con il numero C(1999) 1802]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

(1) considerando che, con la decisione 1999/240/CE [3], la Commissione ha adottato talune misure di protezione nei confronti dei cavalli registrati provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore in seguito all'insorgenza di un'infezione di tipo Hendra (Paramyxovirus), una zoonosi che ha provocato casi di morte nell'uomo;

(2) considerando che questa infezione costituisce una nuova malattia detta Nipah Disease che, come ormai accertato, è trasmessa agli essere umani dai suini;

(3) considerando che, in base alle informazioni ufficiali, la suinicoltura non è più praticata a Singapore dal 1990 e che sono vietate le importazioni dalla Malaysia di suini vivi, equidi e altri mammiferi sensibili alla malattia; che inoltre Singapore ha notificato ufficialmente di aver completato, con risultati negativi, un'indagine su questa malattia condotta sui cavalli e sulle persone che se ne prendono cura;

(4) considerando che, con la decisione 1999/241/CE [4], la Commissione ha adottato talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dall'Australia, in seguito alla manifestazione, nel gennaio 1999, di un caso di Hendra Disease (Morbillivirus equino) in un cavallo nel Queensland; che tale decisione è applicabile sino al 31 maggio 1999;

(5) considerando che la presenza di questa malattia in talune specie selvatiche in alcune zone dell'Australia può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità; che è stato tuttavia messo a punto un esame sierologico per rilevare nei singoli cavalli la presenza di anticorpi contro il virus dell'Hendra Disease;

(6) considerando che, in base all'evoluzione delle suddette malattie a Singapore e in Australia, nonché degli sviluppi nella diagnosi di laboratorio in Australia, appare opportuno modificare le decisioni 1999/240/CE e 1999/241/CE in merito alle misure di protezione a livello comunitario nei confronti delle importazioni di cavalli registrati provenienti da Singapore e di equidi provenienti dall'Australia;

(7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/240/CE della Commissione è modificata come segue:

1) Nel titolo della decisione, i termini «e da Singapore» sono soppressi.

2) All'articolo 1, i termini «e da Singapore» sono soppressi.

3) All'articolo 2, i termini «e di Singapore» sono soppressi.

Articolo 2

La decisione 1999/241/CE della Commissione è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

— il primo e il secondo trattino sono soppressi,

— sono aggiunti i due trattini seguenti:

«— durante gli ultimi 60 giorni, gli equidi non hanno soggiornato in aziende in cui le autorità competenti abbiano confermato casi di Hendra Disease negli ultimi 60 giorni;

— gli equidi sono stati sottoposti ad un esame approvato, vale a dire la prova di sieroneutralizzazione o la prova ELISA, per la ricerca di anticorpi del virus dell'Hendra Disease, effettuato in un laboratorio designato dalle autorità competenti, con risultato negativo, su un campione di sangue prelevato al massimo nei 14 giorni precedenti la spedizione verso la Comunità europea, in data..... (inserire la data del prelievo)».

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[2] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
[3] GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 72.
[4] GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 74.

2) All'articolo 3, la data «31 maggio 1999» è sostituita da quella del «31 dicembre 1999».

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti di Singapore e dell'Australia per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione